



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3360 del 2013, proposto da:

Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***contro***

Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino e Riccardo Arbib, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli n. 180; Farindustria - Associazione delle Imprese del Farmaco, rappresentato e difeso dagli avv. Diego Vaiano, Mario Sanino e Riccardo Arbib, con domicilio eletto presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater, n. 1574 del 2013, resa tra le parti, concernente la non rimborsabilità dei medicinali appartenenti alla classe PUFA Omega 3

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. e di Farindustria - Associazione delle Imprese del Farmaco;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avvocato Mario Sanino e l'avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Considerato che la C.C.T.S. dell'AIFA ha ritenuto che non debba essere prevista la rimborsabilità di medicinali appartenenti alla classe PUFA Omega 3, in favore di pazienti affetti da pregresso infarto miocardico, nell'esercizio di valutazioni di carattere tecnico che non appaiono affette da manifesta illogicità;

Considerato che tali valutazioni sono state compiute nel procedimento di revisione del prontuario farmaceutico;

Ritenuto, quanto al danno, che il T.A.R. ha già disposto la trattazione del merito del ricorso nell'udienza pubblica del 17 dicembre 2013 e che, nelle more, risulta prevalente l'interesse pubblico al contenimento della spesa farmaceutica.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3360/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)